

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1989-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO
E SPORT)*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALUMBO, GIARDINA, CHIARIELLO e MAZZAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1971

Proroga dei termini per le chiamate ed i trasferimenti
a cattedre vacanti per le facoltà universitarie

(*) Autorizzata, il 26 novembre 1971, a riferire oralmente all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Proroga dei termini per le chiamate e i trasferimenti a cattedre vacanti per le facoltà universitarie

Art. 1.

Le facoltà universitarie, per l'anno accademico 1971-1972, possono provvedere per chiamata o per trasferimento alla copertura delle cattedre vacanti entro il 29 febbraio 1972.

Art. 2.

I concorsi a cattedre universitarie banditi per gli anni accademici 1969-1970 e 1970-1971 devono essere espletati improrogabilmente entro il 15 gennaio 1972.

Nel caso in cui per qualsiasi causa, anche giustificata, si verifichi la necessità della sostituzione di uno o più commissari, in deroga alle disposizioni vigenti al fine di assicurare il tempestivo espletamento del concorso si procederà a sorteggio tra i professori ordinari o, in mancanza, straordinari della materia oggetto del concorso. Ove manchino titolari della materia, il sorteggio avverrà tra i professori ordinari o, in mancanza, straordinari delle materie strettamente affini.

Nell'ipotesi di sostituzione di uno o più commissari il concorso deve essere espletato improrogabilmente entro il 20 febbraio 1972.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Proroga dei termini per nuove nomine o trasferimenti di professori universitari di ruolo o aggregati

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 1971-1972, le Facoltà universitarie possono provvedere alle deliberazioni per nuove nomine o trasferimenti di professori universitari di ruolo o aggregati sino alla data del 29 febbraio 1972 e, corrispondentemente, in deroga al disposto dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, la decorrenza di tali nomine o trasferimenti potrà essere posteriore al 1° novembre 1971 ma non al 29 febbraio dell'anno successivo.

Stralciato

Art. 2.

Identico.